



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. n. **12941/** PROD.COMM-29/05/PQ
riferimento: **prot. 12728 dd. 12/05/2010**
allegato
Trieste, **31 maggio 2010**

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione Centrale

oggetto: leggi regionali nn. 25/1996 e 29/2005: attività di agriturismo e di somministrazione di alimenti e bevande

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata ai sensi della legge regionale n. 25/2006 (disciplina dell'agriturismo), possa essere trasferita a terzi estranei all'impresa familiare; ai fini di una corretta prospettazione della problematica, si ritiene di prendere le mosse dalla specifica disposizione, di cui all'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale n. 25/1996, che, nella sua formulazione originaria, prescriveva quanto segue: <<Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale. Tale licenza, qualora concessa in deroga, non e' trasferibile a terzi estranei all'impresa familiare>>

Con l'articolo 91, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 (contenente norme di intervento in vari settori) è stato espressamente abrogato il secondo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 25/1996, ossia proprio la disposizione che stabiliva che la licenza di pubblico esercizio, qualora concessa in deroga, non fosse trasferibile <<a terzi estranei all'impresa familiare>>; in più, il comma 2 dell'articolo 91 citato ha aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, all'articolo 24 della legge regionale 25/1996, stabilendo che <<Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2 (tale comma prescrive che il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo – lavoro

impiegato nell'attività agricola e' superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica)>>; nuovamente, non viene esplicitato alcun riferimento a divieti di trasferibilità dell'azienda a terzi estranei all'impresa familiare.

Sull'argomento, la Direzione scrivente, con la nota prot. n. 11688/COMM. dd. 18 dicembre 1998, trasmessa pure alla Direzione che ci legge per conoscenza ed all'ERSA, ha già chiarito che l'eliminazione della disposizione, secondo cui la licenza di pubblico esercizio, qualora concessa in deroga, non è trasferibile a terzi estranei all'impresa familiare, ha comportato, dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, un'equiparazione tra titoli amministrativi, con la conseguenza che <<*anche le licenze in argomento (ossia, concesse in deroga ex lege n. 25/1996) sono cedibili per subingresso secondo la disciplina generale della somministrazione.*>>

D'altronde, non potrebbe essere altrimenti: infatti, conformemente all'orientamento sviluppato da tempo dalla giurisprudenza amministrativa, il competente Ministero (ora MISE), con propria circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, ha chiaramente affermato che <<nel caso dei subingressi, sia *inter vivos*, sia *mortis causa*, ci si trova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale>>; ne consegue che, in assenza di un esplicito divieto sotto il profilo della novazione meramente soggettiva, anzi, prendendosi atto che il pregresso divieto è stato attualmente abrogato, un esercizio di somministrazione, in qualsivoglia maniera venuto in essere, non può venire limitato nella sua trasferibilità per subingresso (questo sarebbe, tra, l'altro in contrasto con il principio della libera circolazione delle imprese, di cui alla direttiva Bolkestein, n. 2006/123/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59/2010), proprio perchè, nel subingresso, nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it